

# GAZZETTA DI MODENA

Fino a ieri la "Indicazione geografica" Aceto Balsamico di Modena Igp era...

565 words

20 May 2020

Gazzetta di Modena

GAZMOD

Italian

Copyright 2020. Gazzetta di Modena

Fino a ieri la "Indicazione geografica" Aceto Balsamico di Modena Igp era tutelata soltanto nel suo complesso e lasciava aperta la strada a un'infinità di opportunità per le imitazioni, che davano spazio alla fantasia per evocare l'origine modenese, o comunque italiana, del prodotto e inducevamo facilmente in errore i consumatori, convinti di acquistare un prodotto più o meno originale. Da ieri la "Indicazione geografica" Aceto Balsamico di Modena Igp non è soltanto tutelata nel suo complesso ma anche contro ogni possibile evocazione che possa indurre in errore i consumatori europei. A specificare il significato del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dello scorso 5 dicembre, che lasciava spazio a dubbie interpretazioni, ci ha pensato il Commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, con una nota di precisazione chiara ed esplicita. La sentenza non risolveva i problemi della tutela del termine "balsamico".

Il provvedimento della Corte, limitandosi a fornire una risposta estremamente formale e sintetica al quesito posto dal giudice tedesco, aveva creato uno spazio di pericolosa ambiguità. Il tema era la tutela dei singoli termini delle denominazioni complesse, a cui i giudici comunitari hanno risposto affermando che i singoli termini non geografici della denominazione, considerati individualmente, non godono della stessa protezione assicurata alla denominazione nel suo complesso. «L'intervento con cui l'onorevole Paolo **De Castro** ha chiesto un chiarimento alla Commissione Europea è stato di grande utilità», ha detto il direttore del Consorzio di tutela Federico Desimoni. «I problemi riguardano non solo il prodotto coinvolto, ma potenzialmente tutti i prodotti DOP e IGP e, proprio per questo, ho ritenuto necessario promuovere - ha spiegato l'ex ministro Paolo **De Castro**, parlamentare europeo - un approfondimento a livello istituzionale che potesse divenire un riferimento anche per i giudici nazionali per una corretta applicazione del pronunciamento della Corte. Ritengo di fondamentale importanza che la Commissione abbia confermato il principio secondo cui la tutela contro i casi di evocazione prescinde dalla tutela riconosciuta ai singoli termini utilizzati dagli imitatori e sia invece riferita alla percezione del consumatore che è la vittima troppo spesso dimentica di frodi e contraffazioni». «Grazie a questo importante intervento dell'onorevole **De Castro** - ha detto Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio di tutela - e ovviamente alla pronta risposta della Commissione Europea viene ribadito che la denominazione Aceto Balsamico di Modena gode, come tutte le altre DOP e IGP, della piena tutela contro i casi di evocazione e viene salvaguardato il principio della "tutela allargata" di questi prodotti che rappresentano per eccellenza la qualità italiana ed europea». Su un piano più concreto ora anche l'Aceto Balsamico di Modena è tutelato nei confronti di tutti quei prodotti che utilizzano in etichetta o nella presentazione una parte della denominazione tutelata, oppure parole o segni in grado di stabilire una somiglianza visiva o fonetica o una vicinanza concettuale alla denominazione registrata. Prima, per fare un esempio, il solo utilizzo del termine "Balsamico" di fatto era consentito, ora (essendo evocativo del prodotto di Modena) questo non dovrebbe essere più possibile perchè in questo modo gli imitatori inducono il consumatore a considerare il prodotto tutelato come immagine di riferimento. Ora è vietato l'uso di stratagemmi commerciali che, all'atto dell'acquisto, possano indurre il consumatore ad immaginare un qualsiasi tipo di riferimento all'Aceto Balsamico di Modena IGP secondo i classici casi di concorrenza sleale.